

giungono il reddito separatamente per ciascun fabbricato. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Coloro che sono di avviso che debba essere approvato sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 4. Le schede debbono essere consegnate, entro il febbraio 1878, all'agente pei fabbricati posti nei comuni capoluoghi di agenzia, e al sindaco pei fabbricati posti negli altri comuni.

« Coloro che non consegnano la scheda nel detto termine ovvero la consegnano senza iscrivervi reddito o senza variazioni negli altri dati, si ritengono avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato e i dati contenuti nei registri catastali. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Coloro che son di avviso che debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 5. L'agente procede alle rettificazioni e alle iscrizioni d'ufficio, e quindi forma una tabella nella quale si noteranno per ogni possessore i fabbricati e i redditi denunziati, confermati, rettificati, iscritti d'ufficio o concordati.

« La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di 30 giorni, e con manifesto del sindaco che indica il luogo, i giorni e le ore, in cui gl'interessati possono esaminarla. »

NERVO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

NERVO. Io non intendo fare alcuna proposta su questo articolo, ma solo di chiamare su di esso l'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze e pregarlo di prender nota della necessità di agevolare ai contribuenti l'esame di queste tabelle che contengono il risultato delle valutazioni e delle rettifiche fatte dagli agenti delle tasse, ed evitare ai contribuenti stessi la sorpresa di vedere le loro dichiarazioni modificate quando non saranno più in tempo utile per reclamare.

Io credo che trenta giorni per l'esame di queste tabelle non siano sufficienti.

Io non intendo proporre che questo termine sia raddoppiato, ma pregherei l'onorevole ministro a prendere impegno a stabilire col regolamento che saranno spediti ai singoli contribuenti appositi avvisi, per far loro conoscere le variazioni fatte alle loro dichiarazioni dagli agenti delle tasse.

PLEBANO, *relatore*. Domando la parola.

NERVO. Qui non si tratta della tassa sui redditi

della ricchezza mobile. Ma se per l'applicazione di questa tassa si ammise il sistema di notificare ai contribuenti le proposte degli agenti, mi sembra che non si possa giustamente negare lo stesso trattamento ai contribuenti di cui ora ci occupiamo, imperocchè molte saranno le difficoltà, che si presenteranno per l'applicazione di questa legge, massime nei comuni rurali, dove sorgeranno molte questioni per accertare se i fabbricati saranno o no soggetti alla tassa.

*Voci dal banco della Giunta.* È all'articolo dopo.

NERVO. Io mi limito a fare quest'osservazione, onde avere dalla Commissione quegli schiarimenti, che mi rassicurino che non sarà recata troppa molestia ai contribuenti, nè saranno esposti, col termine troppo breve, che con quest'articolo si prescrive, ad incorrere in multe.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

PLEBANO, *relatore*. La Commissione si è vivamente preoccupata della questione che ha sollevata l'onorevole Nervo, cioè della convenienza di dare ai contribuenti tutti i mezzi necessari perchè possano difendersi contro le richieste degli agenti delle imposte. Ma se l'onorevole Nervo avesse avuto la bontà di dare una scorsa all'articolo successivo a quello che discutiamo, cioè all'articolo 6, avrebbe visto che la Commissione, portando una modificazione al progetto di legge quale era stato proposto dal Ministero, ha precisamente risolta la questione che l'onorevole Nervo ha sollevata.

Se non vado errato, l'onorevole Nervo desidera e con ragione, che venga a ciascun contribuente notificato l'operato dell'agente, che quando l'agente, delle imposte viene a modificare la dichiarazione di un reddito, il contribuente, a cui questa modificazione riguarda, sia avvisato personalmente perchè possa fare le sue difese, e questo era certamente un desiderio giusto, era anzi una necessità cui si doveva, ad avviso nostro, soddisfare. Ma, ripeto, se l'onorevole Nervo dà uno sguardo all'articolo 6, troverà che precisamente questa questione fu risolta, perchè nel concetto della Commissione, indipendentemente dalla tabella di tutti i redditi del comune che nel progetto del Ministero era stabilita, indipendentemente da ciò, nel progetto della Commissione si vuole che a ciascun contribuente ogniqualvolta l'agente delle imposte venga a modificare il reddito dichiarato, venga a modificare in qualsiasi modo un elemento della tassazione, a questo contribuente debba l'agente stesso notificare individualmente questa modificazione, affinchè l'interessato possa far valere le sue ragioni davanti alle Commissioni ed, occorrendo, davanti ai tribunali.